Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

<u>T.A.R. VENETO - SEZ. III - SENTENZA DEL 1° LUGLIO 2008, N. 1889</u>: sulla competenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche ha conoscere di una controversia relativa ad una ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati in un'area di sedime e di pertinenza di un torrente.

Ricc. nn. 144 e 290/04 Sent. n. 1889/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l'intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Angelo Gabbricci Consigliere, relatore

Stefano Mielli Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con i ricorsi riuniti nn. 144 e 290/04, proposti

il primo dall'Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

ed il secondo dalla Regione Veneto, in persona del presidente *pro tempore* della giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. ti Morra, Zanon e Munari, con domicilio eletto in Venezia, Dorsoduro 3901, presso la

sede della giunta regionale

contro

il Comune di Verona, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Caineri e Michelon, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;

e nei confronti

quanto al ricorso 144/04, della Regione Veneto, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. ti Morra, Zanon e Munari, con domicilio eletto in Venezia, Dorsoduro 3901, presso la sede della giunta regionale;

e, quanto al ricorso 290/04, dell'Agenzia del demanio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria *ex lege*;

per l'annullamento del provvedimento 13 novembre 2003, n. 1706, con cui il dirigente dell'unità organizzativa ambiente del Comune di Verona ha ordinato al Demanio dello Stato in solido con il Genio civile di Verona di provvedere all'asporto di rifiuti ed al ripristino di un'area demaniale in un termine certo.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione nei due giudizi del Comune di Verona della Regione Veneto e dell'Agenzia del Demanio;

viste le memorie prodotte dalle parti;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 8 maggio 2008 - relatore il consigliere avv. A. – l' avv. dello Stato Cardin per l'Agenzia del Demanio, l'avv. Zanlucchi per la Regione Veneto, nessuno comparso per il Comune di Verona;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1.1. Il provvedimento 13 novembre 2003, n. 1706, del dirigente dell'unità organizzativa ambiente del Comune di Verona principia richiamando il rapporto della polizia municipale che, ancora nel 2001, aveva segnalato al Genio civile di Verona "la presenza di rifiuti di tipologia varia in strada della Giara all'altezza del ponte di attraversamento del progno Valpantena nell'area di sedime e di pertinenza del progno stesso" (per progno s'intende, in ambito locale, un corso d'acqua minore, a carattere torrentizio).

1.2. L'utilizzo dell'area come discarica abusiva continuava anche in seguito, com'era attestato da un sopralluogo effettuato nel 2003; la zona (censita a fg. 28, mapp. 89) era demaniale e l'Agenzia del territorio, sempre nel 2003 – prosegue il preambolo – dopo aver confermato tale circostanza aveva peraltro rappresentato al Comune come la stessa, sotto il profilo amministrativo-gestionale, fosse di pertinenza esclusiva dell'Ufficio del

Genio civile della Regione Veneto.

1.3. Ciò posto, considerato che si trattava di un'area solo parzialmente recintata, ravvisata la necessità di provvedere, e richiamato l'art. 14, III comma, del d. lgs. 22/97, all'epoca in vigore, il provvedimento in questione ordinava "al Demanio dello Stato in qualità di proprietario … in solido con il Genio Civile di Verona di provvedere, entro 30 giorni dalla data di notifica" all'asporto di rifiuti costì depositati ed alla pulizia dell'area.

2. Il provvedimento è stato impugnato dall'Agenzia del Demanio, con il ricorso 144/04, ed altresì dalla Regione Veneto con il ricorso290/04, che vengono qui riuniti per evidenti ragioni di connessione.

In entrambi i giudizi si è costituito il Comune di Verona, il quale ha concluso per la reiezione, nonché i due controinteressati, rispettivamente coincidenti con il ricorrente dell'altro ricorso.

3.1. Entrambi i ricorrenti concordano che l'area in questione costituisce pertinenza del demanio idrico, inclusa tra i beni la cui gestione – ma non la proprietà - è stata trasferita *ex* d. lgs. 112/98 dallo Stato alle Regioni.

3.2. Ciò posto, non pare dubbio al Collegio che gli interventi di bonifica e ripristino, disposti con il provvedimento gravato, riferiti ad una pertinenza del demanio idrico, ben possono incidere sul regime delle acque.

Ora, come noto, *ex* art. 143, lett. a), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque

pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche.

Invero, data la "lata e omnicomprensiva previsione" della norma, essa "si attaglia a tutti i provvedimenti amministrativi che, pur costituendo esercizio di un potere non prettamente attinente alla materia, riguardino comunque l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche" (così, in motivazione, Cass., s.u., 27 aprile 2005 n. 8696, che richiama altresì s.u., 18 dicembre 1998, n. 12076, nonché s.u. 15 luglio 1999, n. 403).

3.3. Devono cioè ritenersi "devoluti alla cognizione del Tribunale Superiore anche i provvedimenti amministrativi che, pur incidendo su interessi più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, attengano comunque all'utilizzazione di detto demanio idrico, interferendo immediatamente e direttamente sulle opere destinate a tale utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche" (Cass. s.u. 8696/05 cit.; conf., s.u. 26 luglio 2002, n. 11099); ove il provvedimento della p.a, diretto a garantire le acque pubbliche dall'inquinamento, "incida su interessi legittimi e si pretenda lesivo di essi, va riconosciuta la giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche" (Cass., s.u., 12 dicembre 1996, n.

11090: decisione condivisa da C.d.S., V, 14 maggio 2004, n. 3139, la quale, riformando T.A.R. Veneto, III, 1 febbraio 2003, n. 935, ha affermato la giurisdizione del T.S.A.P. sulle controversie in materia di autorizzazioni provvisorie ad attivare scarichi in un corpo idrico superficiale ex d. lgs. 152/99, che ha sostituito la l. 319/76).

3.4. Ora, non pare dubbio che l'Agenzia del Demanio e la Regione Veneto siano titolari di posizioni d'interesse legittimo rispetto all'ordinanza gravata, la quale, a sua volta, è diretta a realizzare la bonifica di un'area inclusa nel demanio idrico: sicché la fattispecie esula dalla giurisdizione di questo giudice ed appartiene a quella del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

4.1. Ciò posto, in concordanza con quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 12 marzo 2007, n. 77, si devono dare i necessari provvedimenti per la prosecuzione della lite in un dato termine, innanzi al giudice fornito di giurisdizione.

4.2. Ai fini dell'individuazione di tale termine, per l'intuitiva affinità, tra difetto di giurisdizione ed imcompetenza del giudice adito (conf. C.d.S., VI, 13 marzo 2008, n. 1059), va applicato analogicamente l'art. 50 c.p.c., disposizione che, come noto, attribuisce allo stesso giudice, il quale si sia dichiarato incompetente, di fissare il termine per la riassunzione davanti al giudice ritenuto competente: termine che, in specie, si ritiene equo stabilire

in tre mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

5. La pur relativa novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Assegna termine di tre mesi dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale superiore per le acque pubbliche.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 8 maggio 2008.

Il Presidente l'Estensore

Il Segretario